

# Impianti di climatizzazione, le Regioni ottengono proroga per l'adeguamento



Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del febbraio 2014 ha riguardato i modelli di libretto di **impianto per la climatizzazione** e i modelli di rapporto di efficienza energetica, materia ricompresa nel Dpr 74/2013, che è il “regolamento per la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici”.

All'art. 7, il Dpr 74 dispone, fra l'altro\*, che:

- le operazioni **di controllo ed eventuale manutenzione** dell'impianto devono essere eseguite: a) da ditte abilitate; b) conformemente alle prescrizioni; c) con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione\*\*;
- ...a partire dal **10 giugno 2014**, gli impianti termici devono essere muniti di “**libretto di impianto per la climatizzazione**... che sono aggiornati, integrati ... con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013”.

L'adeguamento alla normativa da parte delle Regioni era stata attribuita dal Dpr 74 insieme alla “**facoltà di apportare ulteriori integrazioni alle disposizioni**” prodotte a livello nazionale.

Peraltro, la scadenza 10 giugno 2014 per conformarsi alla nuova normativa non è sembrata appropriata a molte Regioni che, per questo, ne hanno richiesto una proroga. Da qui il Decreto Ministero Sviluppo del 20 giugno 2014, che sposta la

**scadenza al 15 ottobre 2014** “al fine di consentire alle Regioni... di apportare eventuali integrazioni al libretto ... e di emanare propri indirizzi operativi alle autorità competenti e agli operatori del settore...”.

\* Un ulteriore obbligo è quello a carico degli **installatori e dei manutentori** degli impianti termici, ai quali spetta di definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi: a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; b) con quale frequenza le operazioni di controllo e manutenzione debbano essere effettuate.

\*\* “Le istruzioni devono essere rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto, ai sensi della normativa vigente”.

*FONTE: quotidianosicurezza.it*